

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI  
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E INDENNITA' PER LAVORATORI AUTONOMI IN  
LOMBARDIA  
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE  
PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 9/2020 E DEL DECRETO LEGGE 18/2020**

**VISTI**

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 1, comma 183 della Legge 27/12/13 n. 147
- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148
- l'art. 1 comma 304 della Legge 208 del 28 dicembre 2015
- Il D. Lgs. 24 settembre 2016, n.185
- Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

- l'Accordo Quadro per mitigare gli impatti del COVID19 condiviso da Regione con i componenti del Patto per lo Sviluppo

**CONSIDERATO CHE**

I citati Decreti legge 9/2020 e 18/2020:

- disciplinano destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedurali che qui si intendono recepite;
- prevedono, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno ad imprese e lavoratori, reintroducendo, a favore dei datori di lavoro, lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga e, a favore dei lavoratori autonomi, il riconoscimento di un'indennità come delineati nel presente Accordo;

Il DPCM del 8 marzo e quello del 11 marzo hanno modificato significativamente il perimetro territoriale interessato alle restrizioni.

Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo a seguito di eventuali ulteriori interventi normativi riguardanti i contenuti dell'accordo medesimo.

## **RITENUTO**

- di adottare le seguenti modalità di intervento al fine di attuare, in particolare, le previsioni:
  - o degli artt. 15, 16 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
  - o del art. 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18;
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale gli adeguamenti procedurali necessari e le modalità operative.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Premessa**

Si conviene, tra i sottoscrittori del presente accordo, che i datori di lavoro assumano tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dalle ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale, in particolare utilizzando, ove possibile, le potenzialità offerte dal Lavoro Agile. Nel caso in cui tale situazione produca sospensione o riduzione dell'attività produttiva, preso atto delle disposizioni dell'articolo 46 del DL 18/2020, essi si impegnano pertanto a favorire nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e a richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa, in applicazione di quanto disposto dagli art. 15 e 17 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 e dall'articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

### **Art.1**

#### **(Ambito di applicazione)**

1. Il Decreto-Legge n. 9/2020 prevede tre tipologie di intervento di seguito specificate:
  - 1.1 Art.15 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per la c.d. "zona rossa";
  - 1.2 Art.17 - concessione del trattamento di Cassa Integrazione in deroga (CIGD) per tutti gli altri Comuni della Lombardia;
  - 1.3 Art.16 – riconoscimento indennità lavoratori autonomi per la c.d. "zona rossa", fatte salve specifiche disposizioni normative.
2. Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede la seguente tipologia d'intervento:
  - 2.1 Art. 22 - Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga.

### **Art. 2**

#### **(Condizioni per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga)**

1. I datori di lavoro aventi diritto accedono alla CIGD solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e dal TITOLO II del D.lgs. n.148/2015 ordinari, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
2. Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Lombardia a beneficio dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato qui operanti nel caso in cui tale rapporto sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
3. I datori di lavoro esclusi dall'accesso alla CIGO e alla CIGS, accedono alla CIGD esclusivamente dopo aver esperito le possibilità di cui all'art. 19 c.1 e 5 del DL 18/2020 e in alternativa all'Assegno di solidarietà qualora la sospensione dell'attività sia superiore al 60% delle ore teoriche lavorate, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
4. Possono accedere inoltre i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui al TITOLO I e del TITOLO II D.Lgs. 148/2015, ivi compresi i Fondi di cui all'art.27, e, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore, i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato o avvieranno la procedura di cassa integrazione straordinaria, limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio 2020, dall'avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento in CIGS.
5. I datori di lavoro non assicurati per CIGO, FIS e Fondi di solidarietà possono accedere alla CIGD qualora non possano attivare il trattamento straordinario di integrazione salariale per causale "emergenza COVID-19" o qualora non autorizzati al suddetto trattamento nei casi previsti dall'art.20, comma1, lettere b), c), d) del Dlgs 148/2015, tenuto conto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.
6. Possono accedere alla CIGD anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o trasferimento ex art.2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, per i lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.



Per le regioni diverse da Emilia-Romagna e Veneto possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga, limitatamente alla fattispecie dell'art.17 del DL 9/2020, anche i datori di lavoro con unità produttive esterne alla Lombardia limitatamente ai lavoratori subordinati residenti o domiciliati in Lombardia limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

7. La verifica preventiva dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di CIGD.

### **Art. 3**

#### **(Lavoratori beneficiari della CIGD di cui ai punti 1.1, 1.2 e 2.1 dell'art. 1)**

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, con i datori di lavoro di cui all'art. 2 del presente Accordo:
  - Operai;
  - Impiegati;
  - Quadri;
  - Apprendisti;
  - soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  - lavoratori a domicilio mono commessa;
  - i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.
2. Sono esclusi i lavoratori beneficiari delle indennità disposte dagli articoli 29, 30 e 38 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.
3. Accedono alla CIGD i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale con le seguenti limitazioni:
  - i lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
  - I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
  - I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi

#### **Art. 4**

**(Dispensa obbligo accordi sindacali per interventi di cui ai lavoratori di cui al punto 1.1. e ai lavoratori autonomi di cui 1.3. dell'art. 1)**

1. I datori di lavoro di cui al punto 1 e i lavoratori autonomi di cui al punto 3 dell'art. 1 sono dispensati dall'obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, a partire dal 23 febbraio.

#### **Art. 5**

**(Accordi sindacali per datori di lavoro di cui al punto 1.2. e al punto 2.1 dell'art. 1)**

1. I datori di lavoro di cui al punto 1.2 e 2.1 dell'art. 1 del presente Accordo, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, possono accedere all'integrazione salariale, in coerenza con le previsioni del DL 9/2020 e del DL 18/2020.
2. Ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 e dell'art. 22 del DL 18/2020 l'accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, è sottoscritto con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda, anche mediante procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista. In particolare, l'accordo:
  - a. deve attestare l'esistenza di un pregiudizio o della situazione emergenziale COVID-19 che giustifichi il ricorso alla CIGD;
  - b. prevede che il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e dal DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con le disposizioni governative;
  - c. potrà prevedere la richiesta di CIGD con decorrenza a partire dal 23 febbraio 2020, comprendendo riduzioni e sospensioni con decorrenza anche antecedente alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale.
3. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, una volta sottoscritto l'accordo sindacale, o decorsi i termini di cui al comma 2, i datori di lavoro possono presentare la domanda di CIGD.
4. Gli accordi sindacali devono essere redatti secondo il modello standard definito con le parti sociali. I datori di lavoro potranno utilizzare il modello standard adeguando i dati dei firmatari qualora si utilizzi la procedura telematica e/o in sede territoriale, anche bilaterale per gli ambiti in cui è prevista.

5. L'incompletezza degli accordi sindacali comporta la sospensione dell'istruttoria per l'acquisizione di eventuali integrazioni delle domande medesime.
6. L'eventuale richiesta delle integrazioni è corredata dei termini di adempimento trascorsi i quali è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.

#### **Art. 6**

##### **(Regole comuni per le quattro tipologie d'intervento)**

1. Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga e quelle per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 1 del presente Accordo devono essere presentate alla Regione Lombardia per via telematica inserendole on line nell'apposito sistema informativo della Regione dalla data di apertura del sistema che sarà comunicata sul portale regionale.
2. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito dei dati obbligatori richiesti e delle verifiche documentali.
3. La Regione, riscontrati gli esiti dell'istruttoria, emette i provvedimenti autorizzativi ed entro le 48 ore dall'adozione degli stessi li trasmette all'INPS.
4. I provvedimenti concessori inerenti alla Cassa Integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori autonomi saranno trasmessi all'Istituto della Previdenza Sociale compatibilmente con l'effettiva disponibilità delle risorse e della definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione definite da INPS.
5. Un estratto dei provvedimenti autorizzativi è reso pubblico nelle forme idonee previste dalla legge
6. Nel caso in cui non siano riscontrati i presupposti per l'autorizzazione, la Regione formalizza il diniego, unitamente alle relative motivazioni, al datore di lavoro/lavoratore autonomo.

#### **Art.7**

##### **(Presentazione della domanda di CIGD)**

1. Per i lavoratori subordinati del settore privato, di cui al presente Accordo, la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso responsabile delle procedure concorsuali, funzionario associazione datoriale delegato

dal datore di lavoro, consulente del lavoro delegato dal datore di lavoro) del soggetto richiedente.

3. La domanda di CIGD non potrà superare la durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL. 18/2020, a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente.
4. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si precisa l'obbligo della:
  - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, codice fiscale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero e ai dati dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda;
  - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga saranno condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi;
  - integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale, richiesto per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, ovvero decorrenza dei termini e alla rendicontazione. Al fine di accelerare tale attività istruttoria potrà essere data evidenza, secondo le modalità individuate dalla struttura regionale, delle domande per le quali sono stati richiesti elementi integrativi. Trascorsi i termini entro i quali deve pervenire l'integrazione è disposto il diniego dell'autorizzazione all'intervento della CIGD.
  - Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
  - Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
5. Per le domande di CIGD di cui agli artt. 15, 17 del DL 9/2020 e art.22 del DL 18/2020, sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale:
  - a. i termini di presentazione;
  - b. le durate, nell'ambito della durata massima complessiva prevista dal DL 9/2020 e DL 18/2020;
  - c. l'eventuale sequenza delle domande per accedere alle tre tipologie di CIGD prevista dalle citate norme.

## Art. 8

**(Presentazione della domanda per il riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 16 del DL 9/2020)**

1. Per i lavoratori autonomi di cui al punto 1.3. dell'art. 1. del presente Accordo la domanda deve essere presentata da tali soggetti.
2. Le domande possono essere presentate anche da eventuale soggetto con potere di firma (incluso funzionario associazione datoriale, consulente del lavoro) delegato dal soggetto richiedente.
3. Le domande non potranno superare la durata fissata dal DL 9/2020 e successive modificazioni a partire dal 23.02.2020 fino alla fine del periodo dell'emergenza sanitaria in coerenza con la normativa vigente
4. Le domande devono essere complete di tutte le informazioni obbligatorie e degli eventuali documenti stabiliti con successivo provvedimento regionale.
5. In caso di richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad elementi necessari per la decretazione, l'integrazione della domanda deve pervenire entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.
6. L'indeterminatezza o l'inesattezza dei dati e l'assenza entro i termini della documentazione eventualmente richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.
7. Nel caso la domanda sia inammissibile e venga disposto il diniego, resta salva la possibilità di riproporre l'istanza la cui istruttoria sarà effettuata nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della nuova domanda e comunque delle risorse disponibili.
8. Non saranno ammesse rettifiche su domande già decretate.
9. Il provvedimento regionale di approvazione dei modelli standard e delle modalità operative di attuazione individua la documentazione necessaria a supporto della domanda, ivi compreso il periodo di sospensione dell'attività, al fine di verificare le condizioni previste dal citato art.16 del DL 9/2020.
10. Per le domande di cui al presente articolo sono definiti con successivo provvedimento dirigenziale i termini di presentazione, le durate, nell'ambito della durata massima prevista dal DL 9/2020, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt.27 e 28 del DL 18/2020 e ai provvedimenti normativi finalizzati ad armonizzarne l'attuazione.

**Art. 9**  
**(Monitoraggio risorse finanziarie)**

1. Con riguardo alle tipologie di intervento di cui all'articolo 1 del presente Accordo, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione.
2. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, la Regione non potrà emettere altri provvedimenti concessori.

**Disposizioni finali**

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di procedere al monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo e di apportarvi eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione.

La Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro pubblicherà sul proprio sito tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga con riferimento ai datori di lavoro autorizzati e al numero di lavoratori coinvolti.

Le Parti si impegnano a promuovere forme di anticipazione sociale della CIGD da parte degli istituti bancari.

Le Parti si impegnano a curare la massima informazione con i propri iscritti dei contenuti dell'Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l'avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.

Il presente Accordo Quadro sostituisce l'Accordo sottoscritto l'11 marzo 2020.

Le singole norme sono cedevoli rispetto a quanto previsto dalle norme di legge in materia di ammortizzatori sociali o relative disposizioni interpretative dell'Amministrazione Centrale.

Il Presente Accordo Quadro viene inviato ad INPS.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

  
Luca Guffanti  
Presidente ANCE Lombardia

